



NOTAIO Dott. ANTONIO CAPUTO  
 43058 SORBOLO (PR) - Piazza Marchesi Lalatta, 12  
 Tel. 0521 697222 0521 655224  
 43121 PARMA - Borgo Serena n. 1/B - Tel. 0521 236700  
 Fax 0521 235952 studiocaputo@notariato.it

Repertorio n. 45.680 -----  
 Raccolta n. 13.164 -----

----- VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA -----

**"Federazione Centri per la diagnosi della trombosi e la Sorveglianza  
 delle terapie Antitrombotiche (FCSA)"** -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno **duemiladieci** questo giorno **diciassette** del mese di **maggio** -----  
 ----- (17/5/2010) -----

alle ore sedici e minuti cinquanta. -----

In Parma, Via Toscana n. 5/A, presso l'Auditorium Niccolò Paganini. -----

Innanzitutto a me dottor **ANTONIO CAPUTO**, Notaio iscritto al Collegio  
 Notarile di Parma, con residenza in Sorbolo, -----

----- SI E' COSTITUITO -----

il signor -----

dottor **MANOTTI** Cesare, nato a Parma l'11 luglio 1948, residente a Parma,  
 Strada Cava in Vigatto n. 180, -----

il quale dichiara di intervenire a quest'atto non in proprio ma nella sua qualità  
 di Presidente dell'Associazione -----

**"Federazione Centri per la diagnosi della trombosi e la Sorveglianza  
 delle terapie Antitrombotiche (FCSA)"**, con sede in Parma (PR), Via Coen  
 n. 23, presso lo studio Magnani Cav. Sergio, avente codice fiscale e Partita  
 I.V.A.: 01676360348. -----

Dell'identità personale di esso costituito io Notaio sono certo. -----

Lo stesso mi chiede di redigere il verbale dell'Assemblea dei Soci Ordinari  
 della predetta Associazione. -----

Detto costituito, che ha assunto la Presidenza dell'Assemblea a norma del  
 vigente Statuto, -----

----- DA' ATTO E FA CONSTARE -----

- che l'assemblea è stata qui appositamente convocata a norma dello Statuto,  
 nel giorno ed ora innanzi indicati, al fine di discutere e deliberare sul seguente

----- ORDINE DEL GIORNO -----

**a)** cambio indirizzo sede legale della F.C.S.A.; -----

**b)** proposta di modifiche che integrano lo Statuto secondo le disposizioni  
 dell'articolo 148 del Tuir: -----

"lett. a): divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di  
 gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione,  
 salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; ---

"lett. b): obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo  
 scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe  
 o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo  
 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa  
 destinazione imposta dalla legge; -----

**c)** conseguenti modifiche statutarie e adozione di un nuovo testo coordinato  
 dello Statuto stesso; -----

- che sono presenti numero 46 (quarantasei) Soci Ordinari; -----

- che i Soci Ordinari presenti sono in regola con il pagamento delle quote  
 associative e quindi hanno diritto al voto ai sensi dell'art. 4.4. dello Statuto  
 vigente; -----

- che del Comitato Direttivo sono presenti oltre ad esso Presidente, i  
 Vice-Presidenti signori dottori **TESTA** Sophie e **TOSETTO** Alberto, e gli

Registrato a Parma  
 il 20 maggio 2010  
 al n. 8810 Serie 1T

altri membri del Comitato Direttivo signori dottori CRIPPA Luciano, FALANGA Anna, PENGIO Vittorio, POLI Daniela, SIRAGUSA Sergio e TIRAFERRI Eros;

- è altresì presente il Presidente Onorario della F.C.S.A. signor dottor DETTORI Anton Giulio;

- che del Collegio dei Revisori dei Conti è presente il dottor Galbo LORETO; assenti giustificati la dott.ssa Doris BARCELLONA e il dottor Mino ETTORRE;

- che il quorum deliberativo prevede i 2/3 dei presenti;

-----  
E DICHIARA -----

l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul predetto ordine del giorno.

Il Presidente dà quindi inizio alla seduta e apre la discussione sul **primo punto** all'ordine del giorno, passando ad illustrare i motivi, per i quali è opportuno procedere alla modifica dell'articolo 2.1 relativo alla sede dell'associazione.

Il Presidente propone, quindi, che la sede sia fissata presso l'indirizzo del Presidente pro-tempore ovvero all'indirizzo che sarà indicato con ampia pubblicità sul sito internet dell'Associazione. Egli invita l'Assemblea a discuterne.

Chiusa la discussione il Presidente mette in votazione la proposta di modifica della sede, come sopra prospettato, invitando l'Assemblea a deliberare.

L'Assemblea, preso atto della opportunità di modificare la sede, all'unanimità dei voti, salvo un solo astenuto,

-----  
*delibera* -----

**a) di modificare** l'articolo 2. 1, dello Statuto nel modo seguente, fermo ed invariato il resto:

**"Articolo 2.**

**1. (nuovo testo)**

La sede dell'associazione è fissata presso l'indirizzo del Presidente pro-tempore ovvero all'indirizzo che sarà indicato con ampia pubblicità sul sito internet dell'Associazione."

Esaurito il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente prosegue aprendo la discussione sugli argomenti posti al **secondo punto** dell'ordine del giorno ed illustra i motivi del resto già noti agli associati, per i quali si rende opportuno inserire un nuovo comma all'articolo 8 al fine di specificare il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge ed inoltre inserire un nuovo comma all'articolo 9 al fine di specificare l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. --

Il Presidente invita l'Assemblea a discuterne.

Chiusa la discussione il Presidente mette in votazione la proposta di inserimento dei sopra citati punti, invitando l'Assemblea a deliberare.

L'Assemblea, preso atto della necessità d'inserire detta disciplina, udita l'esposizione del Presidente, nulla ostando i Sindaci, all'unanimità dei voti, ---

-----  
*delibera* -----

b) di procedere all'integrazione dell'articolo 8 dello Statuto mediante inserimento di un terzo (nuovo) comma del seguente tenore, fermo ed invariato il resto: -----

**"Articolo 8.** -----

1. *omissis* ed invariato il primo comma -----
2. *omissis* ed invariato il secondo comma -----
3. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge."; --

c) di procedere all'integrazione dell'articolo 9 dello Statuto mediante inserimento di un secondo (nuovo) comma del seguente tenore, fermo ed invariato il resto: -----

**"Articolo 9.** -----

1. *omissis* ed invariato il primo comma -----
2. L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge". -----

Esaurito il secondo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra brevemente il **terzo punto** all'ordine del giorno richiamando l'attenzione dell'assemblea sulla necessità di adeguare lo statuto alle modifiche testè deliberate mediante adozione di un nuovo testo coordinato dello statuto e la invita a deliberare. -----

L'assemblea, dopo breve discussione, aderendo all'invito del Presidente, all'unanimità, -----

*delibera* -----

d) di approvare conseguentemente il nuovo testo dello Statuto, composto di 9 articoli, coordinato con le modifiche testè deliberate, quale viene allegato a quest'atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale, previa sottoscrizione del Presidente e di me Notaio, omessane la lettura per espressa volontà dello stesso e dell'Assemblea. -----

Si dà atto che in conseguenza della variazione dell'Articolo 2.1. l'attuale indirizzo della *sede legale* è presso il Presidente della FCSA dottor MANOTTI Cesare, in *Parma, Strada Cava di Vigatto n. 180*; di tale cambiamento sarà data pubblicità sul sito internet dell'Associazione [www.fcsa.it](http://www.fcsa.it). -----

Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea e toglie la seduta, alle ore diciassette e minuti venti. -----

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico dell'Associazione. -----

----- Richiesto,  
io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al costituito. -----

Detto costituito, da me interpellato, mi ha dichiarato che il contenuto dell'atto è conforme alla sua volontà e lo sottoscrive assieme a me Notaio, alle ore diciannove e minuti venti. -----

Scritto con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia, da me diretta, ed in parte scritto di mio pugno, il presente atto consta di due fogli per otto facciate scritte, questa compresa fin qui. -----

Firmato: Cesare Manotti - Antonio Caputo Notaio (sigillo) -----

----- STATUTO -----

**"Federazione Centri per la diagnosi della trombosi e la Sorveglianza  
delle terapie Antitrombotiche (FCSA)**

**Articolo 1.**

1. E' costituita un'associazione con la denominazione di **"Federazione dei Centri per la diagnosi della trombosi e la Sorveglianza delle terapie Antitrombotiche"** che potrà chiamarsi più brevemente FCSA.
2. I soggetti federati sono i Centri che hanno come finalità l'assistenza ai pazienti con patologia trombotica.
3. FCSA è disciplinata dal presente Statuto e dalle vigenti leggi in materia.

**Articolo 2.**

1. La sede dell'associazione è fissata presso l'indirizzo del Presidente pro-tempore ovvero all'indirizzo che sarà indicato con ampia pubblicità sul sito internet dell'Associazione.
2. La durata dell'associazione è fino al 31 Dicembre 2030.

**Articolo 3.**

FCSA non ha fini di lucro o sindacali e si propone di:

1. Operare su tutto il territorio nazionale per il miglioramento dell'assistenza dei pazienti affetti da patologie trombotiche, con particolare riguardo alla prevenzione, diagnosi e trattamento, al coordinamento delle ricerche biologiche e cliniche e all'educazione sanitaria.
2. Compiere studi e svolgere attività editoriale, di ricerca e formazione nella materia indicata, anche per conto di Enti Pubblici e privati.
3. Curare la diffusione e la pubblicazione dei risultati delle ricerche effettuate in proprio o per suo conto, nonché promuovere ed organizzare riunioni, congressi, conferenze e dibattiti.
4. Cooperare per il conseguimento degli scopi sociali con altri organismi nazionali ed internazionali, altre società medico-scientifiche e loro federazioni (FISM e altre).
5. Collaborare con il Ministero della Salute, Regioni, Aziende Sanitarie, organismi ed istituzioni pubbliche per il miglioramento dell'assistenza ai pazienti affetti da patologia trombotica mediante l'elaborazione di trial di studio e linee guida.
6. FCSA prevede l'attuazione di sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte.

**Articolo 4.**

1. Possono far parte di FCSA tutti i Centri che abbiano interessi convergenti con essa, purchè siano accettati dal Comitato Direttivo in base ai requisiti generali di cui all'Articolo 5 e meglio specificati nel Regolamento di Attuazione dello Statuto (di seguito denominato più semplicemente Regolamento).
2. Gli iscritti a FCSA si distinguono in Soci Fondatori (Centri Fondatori); Soci Ordinari (Centri Ordinari) e Soci Uditori (Figure Professionali).
3. I Centri Fondatori sono i Centri rappresentati dai firmatari dell'atto costitutivo di FCSA a firma del Notaio Trasatti Dr. Armando, registrato a Parma il 9/5/89 al n. 1840 di repertorio.
4. Sono Soci Ordinari tutti i Centri che su loro domanda vengono accettati dal Comitato Direttivo dopo verifica dei requisiti minimi di cui all'Articolo 5, meglio specificati nel Regolamento. I Soci Ordinari hanno diritto di voto in occasione delle Assemblee, purchè in regola con il pagamento delle quote

associative secondo quanto disposto dal Comitato Direttivo. -----

**5.** Sono Soci Uditori coloro che, non possedendo i requisiti che caratterizzano i Centri, secondo quanto disposto all'Articolo 5 e meglio specificato nel Regolamento, vogliono tuttavia usufruire delle attività scientifiche e culturali di FCSA. I Soci Uditori non hanno il diritto di voto. ---

**6.** L'iscrizione all'associazione comporta il versamento della quota associativa secondo quanto disposto dal Comitato Direttivo e l'incondizionata accettazione dello Statuto, dei regolamenti e di ogni altra deliberazione sociale assunta nel rispetto dello Statuto. -----

#### **Articolo 5.** -----

**1.** Per Centro si intende una struttura ubicata presso strutture sanitarie pubbliche o private e che fornisca ad un congruo numero di pazienti i servizi meglio specificati nel Regolamento. -----

**2.** Ogni Centro è rappresentato in seno a FCSA unicamente a mezzo del suo Referente, nominato secondo quanto disposto dal Regolamento. -----

#### **Articolo 6.** -----

**1.** I Documenti che regolano la vita di FCSA sono lo Statuto ed il Regolamento di Attuazione dello Statuto. -----

**2.** Lo Statuto può essere modificato con il voto favorevole dei 2/3 dei Soci Ordinari, presenti all'assemblea appositamente convocata per discutere le modifiche, e che siano in regola con le quote associative. Il voto, uno per Centro, dovrà essere espresso direttamente dal Referente del Centro secondo quanto disposto dal Regolamento. Non è previsto il voto per delega. -----

**3.** Il Regolamento è il documento che stabilisce i dettagli organizzativi di FCSA e i requisiti minimi dei Centri. Il Regolamento preparato originariamente con il consenso unanime del Comitato Direttivo, potrà essere modificato con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Comitato Direttivo. -----

#### **Articolo 7.** -----

**1.** Gli organi di FCSA sono l'Assemblea dei Soci ordinari, il Comitato Direttivo, il Presidente, il o i Vice-Presidenti, ed i Revisori dei Conti. -----

**2.** L'Assemblea è costituita dai Referenti dei Centri membri di FCSA, è convocata dal Comitato Direttivo, oppure da almeno 1/5 dei Centri aventi diritti di voto e si riunisce almeno una volta l'anno. L'Assemblea si pronuncia a maggioranza dei presenti alla votazione in regola con il pagamento delle quote associative in tutti i casi messi in discussione, ad eccezione delle modifiche statutarie, proposte di proroga o scioglimento dell'associazione, per le quali è necessaria la maggioranza specificata agli Art. 6, comma 2 e Art. 9. L'Assemblea nomina tre Revisori dei Conti anche fra i non soci, i quali eserciteranno il controllo della gestione sociale e dureranno in carica tre anni. -----

**3.** Il Comitato Direttivo è eletto dall'Assemblea ogni tre anni ed è composto da nove membri scelti fra i Referenti dei Centri che hanno diritto di voto e siano in regola con il pagamento delle quote associative. I membri del Comitato Direttivo sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. Per il triennio 2006-2009 i Soci Fondatori fanno parte di diritto del Comitato Direttivo in numero di almeno quattro. Il Comitato Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere, con particolare riferimento a quelle di carattere scientifico ed organizzativo e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione. Il

Comitato Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente, oppure di almeno 1/3 dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Comitato Direttivo potrà avvalersi dell'opera e della consulenza svolta dai delegati di Enti o Associazioni Scientifiche affini o da figure professionali scelte anche al di fuori del Comitato Direttivo. Tali delegati o figure professionali potranno essere invitati alle riunioni del Comitato Direttivo. -----

**4.** I membri del Comitato Direttivo eleggono a maggioranza al loro interno il Presidente ed il o i Vice-Presidenti (fino a un massimo di due), che restano in carica per tre anni. -----

**5.** Il Presidente, non rieleggibile come tale per un secondo mandato consecutivo, rappresenta legalmente FCSA, presiede il Comitato Direttivo ed a lui sono conferiti i poteri di ordinaria amministrazione del patrimonio di FCSA per conto della stessa. In assenza o in vacanza del Presidente, i poteri di cui sopra sono, ad interim, conferiti al Vice-Presidente più anziano. -----

#### **Articolo 8.** -----

**1.** Il patrimonio di FCSA è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'associazione, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi, dagli avanzi di gestione e da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in vigore a titolo legittimo. Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'associazione è stata costituita. I soci espulsi, radiati o dimissionari non possono pretendere una quota del patrimonio dell'associazione. -----

**2.** Le entrate sociali sono costituite dalle quote associative annuali dei Soci, che saranno fissate dal Comitato Direttivo e pagate come meglio specificato nel Regolamento; dai proventi delle iniziative assunte da FCSA nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e da ogni ulteriore entrata derivante a FCSA a qualsiasi legittimo titolo. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili in nessun caso. Il Comitato Direttivo approva il bilancio e informa i soci in occasione dell'Assemblea. -----

**3.** E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. ---

#### **Articolo 9.** -----

**1.** La proroga o lo scioglimento anticipato dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sociale potranno avvenire solo se discusse in occasione di un'assemblea appositamente convocata e approvata dalla maggioranza dei 3/4 degli associati presenti alla votazione ed in regola con il pagamento delle quote associative. -----

**2.** L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. -----

#### **Norme di rinvio.** -----

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in materia. -----

Firmato: Cesare Manotti - Antonio Caputo Notaio (sigillo) -----